



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

Casi di eccezione: pratiche politiche, pratiche giudiziarie a Siena al tempo dei Nove

Una nota*

di Roberta Mucciarelli

Gli avvenimenti di metà aprile dell'anno 1315, «delitti, malefici ed eccessi» provocati dalle solite scaramucce armate fra Tolomei e Salimbeni e i *rumores* che ne erano derivati con grave turbamento della pace e pericolo per il reggimento di governo, spinsero il podestà Bartolino di Sala a misure eccezionali. Quei disordini e quelle violenze che per più giorni imperversarono in città lasciando una bava di sangue – «fuvi morti e molti feriti omini e donne», racconta il cronista – in un crescendo di sospetti e timori per effetto del coinvolgimento di larghe schiere di *sequaces*, *complices* e *fautores* delle due *domus*¹; quelle voci insistenti che parlavano insistentemente dell'imminente arrivo del vescovo d'Arezzo, Guido Tarlati, per dar man forte ai Tolomei – «venne novelle chome gli aretini erano venuti a la porta a Santo Vieno» – avevano messo in grande allarme i Nove che si erano rapidamente mobilitati: chiuse le porte della città, suonata la campana ad arme, chiamati al raduno – «chome era ordinato quando si levava el romore» – sotto il palazzo del comune mille uomini per ciascuno *terzo* cittadino con proprio gonfalone inalberato. Si trattava di misure militari ben oliate e più volte sperimentate che costituivano, diciamo, risposte ordinarie ad emergenze ordinarie dall'esito mai scontato: la minaccia questa volta fu scongiurata, «la libertà, il ben comune e regimento del popolo» salvati, ma il rischio di un precipitare istituzionale era stato reale².

* Elenco delle abbreviazioni usate: ASS = Archivio di Stato di Siena; *Costituito 1309* = *Il Costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M. Salem Elsheikh, Città di Castello (Perugia) 2002; *Cronaca di Anonimo* = *Cronaca senese dall'anno 1202 al 1362 con aggiunte posteriori fino al 1391 di autore anonimo della metà del secolo XIV*, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini, F. Jacometti, *Rerum Italicarum Scriptores*, 2^a ed., t. XV, parte VI, Bologna 1931-1939, pp. 41-172; *Cronaca di Montauri* = *Cronaca senese conosciuta sotto il nome di Paolo di Tommaso Montauri*, in *Cronache senesi* cit., pp. 179-252 e 689-835; *Cronaca di Agnolo di Tura* = *Cronaca senese attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso detta la cronaca maggiore*, in *Cronache senesi* cit., pp. 255-564.
¹ Così nella delibera consiliare datata 4 maggio 1315: ASS, *Consiglio Generale*, 85 cc. 114v-117v: 116r.
² «E nel tempo della detta signoria (a di XVII d'aprile 1315) e' Salinbeni e Talomei feceno battaglia insieme, a di XVII d'aprile in su l'ora della terza; e tutta la città si levò a romore, e cho' l'arme in mano; e se non fusse el buono provvedimento de' Signori Nove, la città mutava istato in quello di,

Circa due settimane dopo il tumulto, il 4 maggio, Bartolino di Sala si presentò in consiglio generale per ottenere autorizzazione a procedere in deroga alla legge: in via preliminare i consiglieri erano stati interpellati sulla *necessitas* ovvero, come si disse con formula più estesa, sulla «iuxta, necessaria, probabilis causa, evidens necessitas et comunis Senarum utilitas» di porre in discussione alcune proposte riguardanti gli eventi di aprile («pro factis Tholomeorum et Salimbenensium») i cui contenuti, non menzionati, contraddicevano «certi capitoli del costituito del comune di Siena». Autorizzato l'*iter* a larghissima maggioranza (207 voti a favore contro 21), convocata immediatamente una seconda seduta, si passò a discutere in maniera più circostanziata la materia:

si videtur et placet dicto consilio pro salute, bono, pacifico et tranquillo statu civitatis Senarum, quod dominus potestas prenomatus possit et ei liceat, teneatur et debeat pro delictis, malleficiis sive excessibus commissis, ordinatis vel tractatis de mense aprilis proxime preterito per aliquem vel aliquos de domo Tholomeorum sive de domo Salimbenensium vel aliquem vel aliquos sequaces, complices vel fautores alicuius dictarum domorum vel alicuius singularis persone de dictis domibus vel aliqua earum, unde pena corporalis secundum formam iuris statutorum vel ordinamentorum deberet de iure inferri, pena, pecuniariam sollummodo pro talibus delictis, excessibus sive maleficiis inferre et imponere et nullatenus corporalem. Et ipsas penas pecuniarias possit et ei liceat imponere et inferre ut ei videbitur et pro sue arbitrio voluntatis (...)³.

In deroga a quattordici rubriche statutarie, enunciate una per una dal notaio delle riformagioni, al podestà fu consentito di commutare in pene pecuniarie le pene inflittive che secondo la legge dovevano essere comminate ai colpevoli: i

tante le armi erano uscite fuore da l'una parte e da l'altra. E di subito fu armato tutto il popolo ed erano venuti a piè el palazzo chome era ordinato quando si levava el romore, quegli e' quali l'era chomandato doveseno di subito essere a piè el palazzo da' nostri signori Nove: e ciò erano mille per Terzo. E di subito e' signori Nove atachoro una chandela di uno denaio alle finestre del palazzo e mandoro un bando, che sotto pena dell' avere e della persona, Salinbeni e Malavolti co' Talomei doveseno inchontanente dipore giù l' arme inazi che la chandela sia arsa sotto la pena predetta, e diposta giuso l' arme debino chomparire dinazi a' signori Nove. E inchontanente sentito il bando, di subito poseno giuso l' arme e chompariro dinazi a' signori Nove; e signori Nove col potestà insieme gli teneo chostretti alquanti di, perché loro faceseno pace»: *Cronaca di anonimo*, pp. 105-106. «A di XVI d'aprile in Siena conbaterno Talomei e Salinbeni: cominciosi la bataglia a la piazza Maliscoti fra loro fameglie e poi si ricominciò fra la piazza di San Cristoforo a casa Salinbeni; morivi omini e femine da XVI e molti feriti. Lo podestà e capitano s'armaro la loro fameglia e l' popolo e quelli de' casati, a ben comune per mantenere lo stato della città. A di XVII d'aprile si levò uno grande rumore in Siena, perciocché si disse che l' vescovo d'Arezo, e' quale era de' Tarlati, veniva a Siena con grande quantità d'uomini a piè e a cavallo in aiuto d'alcune case de' Talomei e Salinbeni, e fu armato el popolo di Siena e ogni persona e mandato bando che niuno forestiero si lassasse entrare a la porta nella città di Siena a pena del piè»: *Cronaca di Montauri*, p. 251. «Salinbeni e Tolomei fèro battaglia fra loro in Siena a di 16 d'aprile, e fu il comincio a la piazza Mariscotti fra le loro fameglie. E poi si ricomincio a la piazza di San Cristofano fra loro, da la piazza di San Cristofano a casa Salinbeni, e fuvi morti omini e femine da 16 e molti feriti; el comincio su l'ora de la terza e tutta la città si levò a romore; e traevano molta gente armata, chi tenea co' Talomei e chi co' Salinbeni. Unde i signori Nove fèro sonare la campana ad arme, e di subito fu armato a' piei el palazzo, come erano ordinati mille per terzo co' la podestà di Siena e col capitano del popolo co' loro gente a mantenere la libertà el ben comune e regimento del popolo (...). L'altro di, a di 17 aprile, si mosse in Siena grande romore perchè si disse che il vescovo d'Arezo de' Tarlati veniva co' molta gente in aiuto de' Talomei e per questo la città fu tutta a romore»: *Cronaca di Agnolo di Tura*, pp. 349-350 (miei i corsivi).

³ ASS, *Consiglio Generale* 85, cc. 114v-117r (citazione c. 116r).

due casati magnatizi e loro seguaci. Che avrebbero tuttavia potuto beneficiarne solo a condizione di stipulare una tregua entro tre giorni:

ita tamen quod predicta omnia vendicent sibi locum si inter homines de domo et stirpe Tholomeorum ex una parte et homines de domo et stirpe Salimbenensium ex alia parte ad voluntatem dicti domini potestatis fiat tregua infra tertiam diem a die presentis propositie et reformatione facte et alias non. Si autem dicta tregua non fiat, ut dictum est, vel aliqui ex eis predictis dictam treguam facere recusaverant vel non fecerint ut dictum est, dicta proposita et reformatio non possit illis qui dictam treguam non fecerant in hiis que in eorum favorem essent vel videretur esse facta. In omnibus autem aliis in dicta proposita et reformatione contentis ipsa proposita et reformatio in sua permaneant firmitate (...)⁴.

La discussione è inesistente, almeno nella verbalizzazione notarile. Quel giorno i consiglieri presenti erano poco più della metà degli eletti (228 su 450); solo uno fra loro, il giudice Meo di Tederigo, prese la parola e sostenne la proposta che venne approvata a larghissima maggioranza (214 voti a favore contro 14 contrari), nonostante il parere negativo del maggior sindaco che aveva espresso contrarietà (*quod nichil fiat*) sul passaggio, preliminare, dell'*approbationis necessitas*. Del resto questo era il suo mestiere: presenziare a tutte le sessioni del consiglio cittadino per valutare, sia in termini procedurali che sostanziali, la conformità alla costituzione comunale delle decisioni assunte⁵. Il parere contrario del giudice non impedì all'assemblea di decidere in senso inverso.

La deroga, che pretende una condivisione larga – deve essere approvata con una maggioranza dei due terzi – impone una motivazione alta: un fine utile, una giusta causa, una evidente necessità. Chi scorra le delibere consiliari potrà apprezzare che il motivo invocato per infrangere le norme e legittimare la sospensione dalle regole concerne invariabilmente la *iuxta causa*, l'*utilitas*, l'evidente *necessitas*, se non un interesse più generale, uno scopo alto, un bene superiore⁶. E poichè il valore più prezioso della vita civile è la conservazione della pace, a questo tende il mandato politico e costituzionale dei Nove, esattamente in questo consiste il loro obbligo principale (assicurare che «essa città et popolo tutto, et lo contado et giurisdizione d'essa in pace perpetua et pura giustizia si conservi»⁷), precisamente su questo farà leva il discorso di Bartolino di Sala

⁴ *Ibidem*, c. 116v.

⁵ W. Bowsky, *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove 1287-1355*, Bologna 1986, pp. 81 sgg. (ed. orig. Berkeley-Los Angeles-London 1981).

⁶ Si veda l'analisi comparativa condotta da Lorenzo Tanzini sulla documentazione consiliare di Siena, Firenze e Lucca per il XIV secolo: L. Tanzini, *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 149-181. Il riferimento normativo sulla procedura si trova in *Costituito 1309*, I, 265, *Che la podestà non dimandi a soluzione di quello che è tenuto fare*: «Et se la podestà è tenuto per forma d'alcuni capitoli di statuto alcuna cosa fare ovvero far fare (...) assoluzione dal Consellio de la campana non adimandi (...) se nol farà per giusta et necessaria et probabile cagione et evidente necessità et per utilità del comune, approvata prima da le due parti del consellio de la Campana»: la formulazione è probabile che risalga a fine Duecento come nota Tanzini, *Emergenza* cit., p. 166 nota. Sulla tradizione del concetto di *necessitas*, M. Ascheri, *Note per la storia dello stato di necessità*, in «Studi senesi», 87 (1975), pp. 7-94.

⁷ Così la rubrica iniziale sui doveri dei Nove; si noti che le rubriche che riguardano i doveri dei governanti insistono ripetutamente su questo tema: *Costituito 1309*, VI, 2, 16, 17.

argomentando la proposta: «pro salute, bono, pacifico et tranquillo statu civitatis Senarum», solenne e collaudato obiettivo retorico dietro cui si leva, ora e qui, un rischio concreto. Oltre la spessa cortina di violenze, rappresaglie e disordini provocati dalla faida familiare si era materializzato infatti il fantasma di una collusione fra il popolo delle arti (i *buttigari*) e alcune frange magnatizie.

Peraltro, in quei drammatici giorni d'aprile, raccontano i cronisti, l'azione del podestà aveva contribuito a far salire la tensione. Per evitare che potessero arrivare contingenti esterni a sostegno dei clan magnatizi, i Nove avevano impedito a chiunque, «a pena del pié», l'accesso alla città, ma qualcuno infranse il bando. Presi sei o sette uomini, tutti provenienti dal contado, preparati ceppo e mannaia, il podestà si apprestò all'esecuzione. Fu allora che il popolo, in piazza del Campo, armato di sassi, cominciò a rumoreggiare e scagliatosi contro l'ufficiale e le sue guardie riuscì a liberare quasi tutti i malcapitati. Sull'unico che non era potuto fuggire si accanì un Bartolino accecato dal furore e privo di ogni *temperança*: alzata la mannaia, raccontano le cronache, mozzò la testa al contadino e gettato il corpo dalla finestra l'appese per i capelli «in dispetto e per terore del populo»⁸. La testimonianza aiuta a comprendere il contenuto della seconda deli-

⁸ «Esendo e' signori Nove ancora in sospetto per la divisione e nimicizia avevano auta e' Talomei e Salinbeni, e' quai havevano fatto guerra insieme e avevano fatta battaglia insieme: e per levar via ogni loro amisizia, che nisuno delle masse e chontado e distretto di Siena non fusse tanto arditto di venire a Siena, nè per alchun modo intrare dentro alle porti, sotto la pena del pié. E questo per molti non era manifesto totalmente: e ancho vi fu alchuno el quale fu presuntuoso e volse intrare in Siena sotto onbra d'amicizia, e non pensando che in verità fusse chonceduto tanta pena e masime si mandò el bando, el quale durasse tre di (...). E fuvi molti presentuosi che volseno intrare (...). E la gente del podestà stava per la città cerchando. E di questi chontadini de le masse e del chontado ne prese sette in questo giorno e mise in ponto la mattina vengiente dinanzi alla porta del potestà el ceppo e la mannaia per fare mozare el pié a questi sette disubidenti. E mentre che meteva in ponto tale giustizia, el populo di Siena si raunò in sul Chanpo e a molti lo pareva che per sì picholo delitto e fuseno guasti tanti uomini. E inchontanante chome el potestà gli ebbe cavati fuora inchomincò e' butigari e 'l populo, el quale era in sul Chanpo, a trare di molti sassi, e de' sette che erano presi ne tolsero sei al potestà. E fu tanta la furia de' sassi che molti della famiglia del potestà furo feriti. E 'l potestà per dispetto del populo, e chomo uomo sença temperanza, menò suso quello el quale aveva champato che non gli era stato tolto e rizò la mannaia nella sala e di subito gli mozzò la testa, e inchontanante el gettò per le finestre e la testa attachò per li capelli alle finestre per dare terore al populo»: *Cronaca di anonimo*, pp. 105-106. «I signori Nove di Siena, per levar via ogni aiuto di scandolo che potesse venire all'aiuto de' Talomei e Salinbeni, fe' bandire che alcuno forestiero, né del contado, né de le Masse entrasse in Siena infra 3 di per dare alcuno aiuto a' Talomei e Salinbeni, pena del pié: e questo fu a di 19 d'aprile, unde molti entravano in Siena per non sapere, non ostante a le porti l'era detto; alcuni entravano per amicitia e molti prosuntuosi che dicevano: "Vogliamo entrare pena o non pena". E la gente del podestà stava per Siena cercando se di tali forestieri trovasse: e ne prese sei de le Masse e del contado. La mattina seguente il detto podestà volea fare tagliare il pié a li detti 6, dinanzi a la porta del podestà, e molti popolari raunati sul Canpo non lo' pareva che per sì piccolo dilitto fussero guasti tanti omini; e come il podestà avea fuori quelli per fare justitia, e' buttigari e 'l populo che era sul Canpo comincio a trare sassi e levare e' rumore e gridare: "scampali, scampali" in modo che di quelli 6 ne furno scanpati e dal populo cinque: e fu tanto e' rumore e la furia de' sassi, che molti de la famiglia del podestà furo feriti da' sassi. El podestà isdegnato e con furia, come omo non temperato, menò di sopra nel palazo de la sua residentia quello che gli era restato di quelli 6 e feceli tagliare la testa, e gittollo per le finestre, e la testa atachò per li capelli a le finestre in dispetto del populo e per terore al populo. E per questo imediate tutta Siena fu all'arme per la injustitia fatta a colui, che per sì poco dilitto non meritava la morte»: *Cronaca di Agnolo di Tura*, pp. 349-350: 350. «L'altro di furon fatte le forche nel canpo di Siena, perchè gionse de' forestieri ch'erano venuti al servitio de'

bera d'eccezione portata in approvazione nella stessa seduta del 4 maggio (la cui «necessaria ed evidente utilità» era stata preliminarmente accertata con la consueta larghissima maggioranza ma con un numero di contrari superiore alla precedente votazione essendosi contati ora 38 voti invece di 14). Nel testo si accenna infatti ad «aliquas executiones, processus et animaversiones» eseguiti dalla curia del podestà al tempo dei disordini di cui si chiede che venga riconosciuta la piena legittimità (*solepniter et legiptime facte*) insieme al divieto per chiunque di agire, in ragione di tali azioni, contro il magistrato e i suoi ufficiali che da quel momento sarebbero stati completamente assolti da ogni responsabilità.

La decisione dei Nove maturò nel clima di forte tensione successivo ai tumulti. Una decisione che gli storiografi cittadini designano in termini di *buono provvedimento* e più ancora esplicitamente di *prudencia* dei governanti⁹. Arte del discernimento, della distinzione, della scelta, prima fra le virtù cardinali o politiche, la Prudenza è la virtù che presiede alle scelte, che insegna a scegliere tra ciò che si deve e non si deve fare in vista del raggiungimento del bene; essa presuppone capacità di distinguere nelle cose umane, giudizio, sapere, conoscenza larga e approfondita. *Praeterita, praesentia, futura*: qualche anno dopo Ambrogio Lorenzetti l'avrebbe raffigurata in primo piano, seduta sul trono subito alla destra dell'imponente vegliardo del Buongoverno¹⁰. Da un lato dunque legittimare, *ex post*, l'azione del podestà che, come si evince dall'elenco delle norme derogate, aveva infranto alcuni capitoli del costituito riguardanti la materia penale, scavalcando probabilmente i limiti di quei poteri di arbitrio riconosciutigli e attentamente regolamentati¹¹. La ragione della proposta è rinvenuta, anche in questo caso, nella «conservazione del pacifico stato cittadino» e specificamente «pro sedandis rumoribus qui contingerunt de predicto mense aprilis»; come dire: validare la liceità di azioni *extra ordinem* è il prezzo politico da pagare per il raggiungimento di un obiettivo alto ed irrinunciabile quale la salvezza dello

Talomei e Salinbeni; fra quali ne fu presi VI uomini, venivano a servizio de' Salinbeni. Furne impi-chato uno a quelle forche del Campo, e a uno volieno tagliare el piè; levossi uno romore e furno tolti IIII a la fameglia; di costoro, uno rimase in palazo del podestà, fugli tagliato là su la testa, e poi lo fecie gittare fuore dalla finestra del podestà. In quello di stette el popolo co' cavalieri armato, *potessi dire che Siena fusse guasta, poi che non si poteva*»: *Cronaca di Montauri*, p. 251.

⁹ «E fu tanto rumore che poco mancò che si mutò reggimento e fu tanto *lo buono ordine* de' signori Nove che ordinoro, che ognuno posaro l'arme e fèro pace el popolo col podestà. E poi ordinoro che li Talomei e li loro aderenti fecero pace, con grande solennità e allegrezza; e fuoro cavati di costretta quelli che erano in palazo»: *Cronaca di Angolo di Tura*, p. 350; fu opinione di molti che «se non fusse el *buono provvedimento* de Nove si sarebbe mosso lo stato» commenta l'Anonimo, e più oltre «E tanta fu la prudencia de' signori Nove e' quali avevano ordinata la pace tra Talomei e Salinbeni e ancho infra 'l popolo e 'l podestà, e ogniuno andò a posare l'arme»: *Cronaca di anonimo*, pp. 105-106.

¹⁰ Per la raffigurazione della Prudenza nel Buongoverno C. Frugoni, *Il governo dei Nove a Siena e il loro credo politico nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti*, in «Quaderni medievali», 4 (1979), fasc. 7-8, pp. 14-42 e 71-103; Q. Skinner, *Virtù rinascimentali*, Bologna 2006 (ed. orig. Cambridge 2002). Sul dibattito che dalla metà del Duecento si era sviluppato intorno alla Prudenza e sul rapporto con il *consilium* si vedano i contributi di C. Casagrande, *Virtù della prudenza e dono del consiglio*, e E. Artifoni, *Prudenza del consigliere. L'educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliere nella cultura medievale*, Firenze 2004, rispettivamente alle pp. 1-14 e 195-216.

¹¹ ASS, *Consiglio Generale* 85, cc. 114v-115r.

stato e, ciò che più conta, il mantenimento del suo gruppo dirigente. Non diversamente, in funzione di un fine necessario (il ristabilimento dell'ordine e della concordia fra i *cives*) l'esecutivo aveva prospettato, derogando alla normativa (seguire il dettato della legge avrebbe rischiato di provocare un inasprimento degli animi e far precipitare il malcontento), la commutazione della pena *sub condicio* ai magnati in guerra: una soluzione anche questa non enucleata dagli statuti ma che grazie alla garanzia e alla mediazione degli organi legislativi e deliberativi andava a saldarsi all'ordinamento. I due provvedimenti eccezzuativi, incuneati in un preciso percorso istituzionale, costituivano insomma per il gruppo dirigente una risorsa politica pienamente legittima.

La storiografia ci ha da tempo abituati a guardare alle politiche giudiziarie dei comuni come a un sistema integrato, plastico, flessibile, fondato sulla contrattazione, la negoziazione e la pacificazione più che non sulla coercizione, capace cioè di accogliere entro le sue coordinate una gamma molto ricca di soluzioni intermedie ed extra giudiziali: favorite esplicitamente anche dal costituito del 1309-1310: si veda a titolo esemplare la lunga e bella motivazione a sostegno dell'arbitrato che mette in scena un'umanità salassata da avvocati cavillosi e procuratori rapaci, litiganti impoveriti da lunghe ed estenuanti cause, tribunali gravati di pratiche¹². L'interesse maturato per quei *sistemi di eccezione* in uso tra medioevo ed età moderna suggerisce adesso di considerare anche la prassi della deroga elemento costitutivo del sistema di governo. La deroga non è un accidente isolato, un corpo alieno alla costituzione ideale e politica comunale che al contrario si mostra assolutamente «permeabile agli strumenti eccezionali»¹³.

¹² *Costituto 1309*, II, 367. Sui caratteri del sistema giudiziario in età comunale la bibliografia è vastissima. Si veda almeno M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, e dello stesso autore, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1981, e *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, in «Società e storia», 13 (1990), fasc. 48, pp. 267-299, e ancora su Perugia J.-C. Maire Vigueur, *Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du XIII siècle: l'exemple de Pérouse*, in «Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres», 1986, pp. 312-330; A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988; sulla dialettica tra composizione e vendetta e sulla loro integrazione nella giustizia comunale, dello stesso A. Zorzi, «Ius erat in armis». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; A. Zorzi, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 13-34; A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, études réunies par J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Rome 2007, pp. 125-187; M. Sbriccoli, *Legislation, justice, and political power in Italian cities, 1200-1400*, in *Legislation and justice*, ed. by A. Padoa Schioppa, Oxford 1997, pp. 37-55; A. Zorzi, «Vidi communiter observari». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini», 27 (1998), pp. 231-268.

¹³ Mi riferisco specificamente al volume monografico di «Quaderni storici» 44 (2009), fasc. 131, dedicato a *Sistemi di eccezione*, a cura di M. Vallerani, a cui rinvio anche per segnalazioni ed approfondimenti bibliografici del dibattito in sede teorica: la citazione a p. 301 (*Premessa*).

Nel contesto di recenti indagini dedicate alle pratiche politiche e alle tecniche di governo dei regimi comunali e signorili, Lorenzo Tanzini analizzando l'attività deliberativa di Siena, Firenze e Lucca alla lente dell'eccezione, sia in senso procedurale che sostanziale, ne ha convincentemente evidenziato la natura istituzionalizzata. Supportata e resa necessaria dalla stessa fragilità costituzionale dei regimi, dalla costante conflittualità, la deroga – spazio nel quale risolvere pragmaticamente ma senza rinunciare ai valori di legalità espressi dalla cultura giuridica, le tensioni che nascono attorno al nodo dei rapporti tra obiettivi, mutevoli, e norme scritte – appare nel corso del Trecento il mezzo consueto di risoluzione politica. Il suo uso, attraverso linguaggi e meccanismi eterogenei che vanno in direzione di una sempre maggiore semplificazione procedurale – dall'altisonante e solenne richiamo al bene pubblico fino alla semplice enunciazione delle rubriche derogate – appare diffuso; anzi di più, è prassi.

Gli stessi statuti confermano pienamente il ricorso ordinario da parte dei governi comunali al percorso dell'eccezione¹⁴. Senza svilupparne qui l'analisi, basti solo accennare a quelle rubriche che esplicitamente evadono ordinamenti e provvisori («capitoli di costoduto, precedenti ovvero suseguenti») a cui si accenna in maniera generica o che vengono richiamati espressamente, introdotti dalla formula *non obstante*¹⁵; a quei *capitula* dove non compare alcuna clausola derogatoria, ma l'ampia motivazione che li introduce e che insiste sulla necessità o sull'utilità del provvedimento legislativo – dunque a sua giustificazione, a sua legittimazione – adombra se non l'evasione ad un dettato normativo, la discordanza rispetto ad un sentire comune, ad un sistema ordinario di valori, pratiche, principi non scritti¹⁶. Perfino certe norme dichiarate intangibili¹⁷ – talvolta arrivando a specificare che per nessuna ragione di 'utilità o necessità' si potesse ad esse derogare¹⁸ – nella pratica erano soggette ad essere scavalcate attraverso precise procedure consiliari¹⁹.

Eppure, proprio perché il suo campo d'uso non fu mai perimetrato, dal percorso che tende progressivamente a consolidarla come strumento ordinario di

¹⁴ Sul caso fiorentino vedi L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze 2007; per i comuni di popolo, G. Milani, *Legge ed eccezione nei comuni di popolo del XIII secolo*, in «Quaderni storici», 44 (2009), fasc. 131, pp. 377-398; considerazioni su Siena in M. Ascheri, *Il costituito di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del Buongoverno*, in *Costituito 1309*, tomo III, pp. 23-57, particolarmente p. 41: «le norme comunali, anche quando inserite in uno statuto, erano sempre 'elastiche' nel senso che il Consiglio comunale poteva sempre, salvo le norme precise, perpetue, derogare ad esse, con propria delibera».

¹⁵ Richiamo le rubriche presenti nella V distinzione: *Costituito 1309*, V, 18, 69, 74, 85, 93, 104, 111, 139, 186, 215, 225, 249, 261, 266, 289, 316, 320, 324, 325, 327, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 346, 366, 370, 372, 403, 407, 410, 415, 451, 470, 501.

¹⁶ Alcuni esempi: *ibidem*, V, 224, 230, 363, 373, 400, 401, 402, 406, 408.

¹⁷ *Ibidem*, V, 105, 120, 222, 248, 257, 412, 428-438, 441-456.

¹⁸ Esplicito *ibidem*, V, 231 (*Di disfare le terre le quali si ribellassero al comune*: «Et questo oservare si debia et attendere in perpetuo. Et che le predette cose non si faccino et ad essecutione non si mandino, neuno consellio si possa fare, generale overo segreto, né alcuna necessità né utilità d'esso approvare»); similmente in V, 458, 462.

¹⁹ *Ibidem*, V, 411.

governo essa ne uscì trasformata: scorrendo la sequenza di provvedimenti “eccezionali”, plasmata sull’*hic et nunc*, saltano agli occhi fatti privi del tutto di quei caratteri richiesti da uno stato di necessità o che toccavano i fondamenti ideologici della *civitas* (il bene comune, la civile convivenza, il quieto e pacifico stato) per affrontare i quali la signoria invocava autorità ad agire *non obstante* gli statuti: se questo fu effetto di un’usura progressiva dello strumento eccezionale, piegato grazie alla sua plasticità sempre più all’ordinario, il salto appare già compiuto in un provvedimento votato nell’estate del 1309 quando sotto il vessillo della «iusta causa, evidens necessitas et comunis Senarum utilitas», il consiglio generale autorizzò una proroga nei termini di comparizione davanti alla curia del podestà a favore di Andreuccio calzolaio, del popolo di San Maurizio di fuori, che partito in pellegrinaggio non poteva rispondere dell’accusa *contra veritatem* maliziosamente mossagli da Vanni di Parmierino, come ebbero a sostenere nella petizione inviata ai Nove gli amici e i parenti del penitente²⁰. La petizione costituisce un’utile finestra per osservare il disinvoltato slittamento verso il “basso” dell’applicazione della deroga: dal terreno della *necessitas* e dell’*utilitas comunis* a quello dei bisogni/desideri/aspettative della popolazione²¹.

Se la deroga opera soprattutto in situazioni di emergenza legate a fatti bellici e a ragioni finanziarie, spesso collegate (e basti per tutti la sequela di provvedimenti approvati dal consiglio generale durante l’assedio al Poggio Santa Cecilia contro i ribelli ghibellini)²², anche la giustizia appare terreno fertile per i percorsi d’eccezione²³. Si legga ad esempio l’articolata rubrica del costituito risalente al maggio 1303, in cui si prospetta una sospensione delle norme del diritto per favorire il buon corso della giustizia: a causa della quantità di processi che la

²⁰ ASS, *Consiglio Generale* 75 (1309 agosto 19), cc. 67r-69r.

²¹ Quasi sempre domande di carattere giudiziario per implorare riduzione di pene, liberazione dal carcere, esenzioni da multe o gravami fiscali: alcuni esempi in ASS, *Consiglio Generale* 74, cc. 76v-80v, «Pro ser Tone Ture notario» (1309 febbraio 5); *ibid.*, 76, c. 119r, «Pro Vanne Venture et Ciunto Ristori et aliis» (1310 aprile 15); c. 120v, «Pro Gano Tuccii Alessii» (1310 aprile 15).

²² L’impresa di guerra che si protrasse per oltre cinque mesi ebbe pesanti conseguenze sia sul piano delle finanze e la loro gestione sia sull’ordinamento: tra dicembre 1285 e marzo 1286 il consiglio generale votò numerose delibere d’eccezione ora per consentire al podestà, impegnato nelle operazioni belliche, di derogare rispetto agli obblighi previsti e calendarizzati dallo statuto; ora per concedere una proroga agli ufficiali di Biccherna nel resoconto di un bilancio gravato dalle continue ed ingenti spese di guerra; ora per sospendere pro tempore la regola della *vacatio* degli ufficiali dal momento che, a causa della moltitudine dei negozi che si devono esperire «tam in exercitu quam in civitate Senarum, sepissime fiant officiales ita quod quasi homines non inveniuntur sufficientes ad officia facienda» ASS, *Consiglio Generale* 30, c. 37v (5 dicembre 1285); 31, c. 18v (12 febbraio 1286), c. 27r (24 aprile 1286); *ibid.*, 31, c. 16r-v (24 gennaio 1286), c. 17r (29 gennaio 1286), cc. 19v-20r (19 marzo 1286), cc. 22v-24v (29 marzo 1286); *ibid.*, 33, cc. 38r-39r (26 febbraio 1287).

²³ Da una cursoria analisi dei registri di fine Duecento e primo Trecento: vd. alcuni esempi in ASS, *Consiglio Generale*, 31, cc. 35v-37v (29 maggio 1286), cc. 38r-40r (8 giugno 1286); *ibid.*, 32, cc. 22v-23v (ottobre 1286), cc. 26r-27v (15 novembre 1286); *ibid.*, 35, cc. 37v-39v (31 gennaio 1288), cc. 40r-43r (7 febbraio 1288), cc. 65v-67v (22 marzo 1288), cc. 74r-75r (13 aprile 1288); *ibid.*, 36, c. 1r-v (5 luglio 1288), cc. 6v-7r (17 agosto 1288), cc. 10v-12r (14 settembre 1288), cc. 18v-19r (15 novembre 1288); *ibid.*, 37, cc. 35r-36v (10 marzo 1289); *ibid.*, 38, cc. 34r-36v (19 settembre 1289), c. 44v (7 ottobre 1289), cc. 51v-52r (15 novembre 1289), cc. 54r-59r (21 novembre 1289), cc. 62r-63r (15 dicembre 1289); *ibid.*, 41, c. 68r-70r (24 marzo 1292), c. 99r (4 giugno 1292), cc. 101r-102r (30 giugno 1292).

corte del podestà deve trattare – si dice – molte cause sono sbrigate senza il rispetto della procedura; questo conduce all'appello e molti condannati sono prosciolti con «non picciolo gravamento et pregiudicio» del comune; perciò per impedire «che li manifesti et veri malefici» rimangano impuniti è stabilito, in deroga alla legge («non ostante alcuni capitoli del costituito del comune, generali e speciali, precedenti e susseguenti»), il divieto per il capitano del popolo di cassare per vizio o difetto di procedura le sentenze del podestà²⁴.

Una visione “utilitarista”, quella dell'esecutivo? Manovre di questo tipo rifrangono certamente una cultura pratica, intrisa di pragmatismo, sensibile al risultato, una cultura che sembra prediligere, come scrive Vallerani, «l'effettività dell'azione alla stabilità della norma»²⁵. Ribannimenti, proroghe, sconti di pena, “sconti” procedurali, divieto di sospensione *pro tempore* delle azioni contro i banditi e loro riammissione in città e finanche interventi sui processi in corso, come dimostra l'ultimo atto dei disordini del 1315 con cui si è aperta questa nota.

I Nove riuscirono nel loro intento di ripristinare l'ordine perchè i magnati misero a tacere le ostilità e il popolo dei *buttigari* si acquietò. Eppure dopo qualche settimana il consiglio fu nuovamente chiamato, secondo la procedura consueta, ad esprimersi sulla «necessità e l'evidente utilità» di annullare i processi fatti e quelli in corso relativi ai fatti di aprile e di vietare a capitano e podestà e loro ufficiali di

procedere ullo modo per accusationem, denumptiationem vel inquisitionem vel alia via contra aliquos et alios qui commisissent (...) aliquod delictum vel excessibus in dictis rumoribus,

nonostante i 18 capitoli del costituito diversamente *loquentia*, dal momento che – si argomentava – per effetto delle false accuse e delle denunce calunniose presentate alla curia del podestà era accaduto che molti innocenti fossero ingiustamente perseguiti («multi debiles indebite opprimerentur»), i veri responsabili assolti (*turpes redemptiones*) ed altre iniquità (*et alia inhonesta*)²⁶.

Salimbeni e Tolomei responsabili dei *rumores* ne erano usciti *absoluti* evidentemente per impossibilità di reperire prove a loro carico e grazie ad un giro ben orchestrato di false accuse che aveva strumentalmente dirottato altrove l'azione giudiziaria: contro quei *debiles* e *innocentes* che adesso i Nove riconoscono ingiustamente oppressi a fronte di “turpi” assoluzioni. Il testo della delibera è ben più che un'ammissione di impossibilità a procedere sul ben definito cammino della giustizia («che li malefattori di debita pena sieno puniti et che de le loro pene a li altri in paura sia in exemplo»)²⁷: esso mette a nudo l'economia com-

²⁴ *Costituto 1309*, V, 116.

²⁵ Vallerani, *Premessa*, in *Sistemi di eccezione* cit., p. 300.

²⁶ ASS, *Consiglio Generale* 85, cc. 140r-141v e 142r-143r (15 giugno 1315). In prima seduta fu approvata la *necessitas* con 293 voti a favore e 11 contrari; nella seduta successiva, nonostante il parere contrario del maggior sindaco, votarono a favore della proposta 296 consiglieri contro 8. La provvisione è indicata a margine dal titolo «pro Rubeis et processu contra eos facto»: la sola indicazione utile a dare un volto ai “deboli” ingiustamente accusati.

²⁷ *Costituto 1309*, V, 400.

plessa che ruota attorno al sottile gioco di equilibri da cui dipendeva la stabilità politica dell'esecutivo, scopre il campo di forze in cui i Nove sono immersi e nel cui alveo matura la scelta contingente, necessitata, che abbiamo visto. Un "eccezionale" colpo di spugna ai processi («si aliquis processus factus est vel inceptus [...] sit ipso iure ex nunc innanis et invalidus et nullus efficacie vel momenti») e il divieto imposto ai magistrati di procedere in futuro contro chiunque avesse commesso qualche reato durante la sommossa d'aprile costituivano il «remedium oportunum» e il mezzo di ultima istanza per ovviare a un insopportabile e pericoloso stato di cose.

Non erano ancora i tempi, ma sarebbe stata un'occasione da manuale per dare veste argomentativa al *remedium* attraverso quel paradosso strutturale che è il principio del male minore.